

Edizione di mercoledì 14 novembre 2018

PATRIMONIO E TRUST

La determinazione della base imponibile dell'imposta di successione

di Sergio Pellegrino

IVA

Detrazione collegata al ricevimento della fattura elettronica

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

Definizione agevolata Asd e Ssd: pubblicato il provvedimento

di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

La richiesta di parere tecnico al Mise sulle attività di R&S

di Debora Reverberi

IVA

Trattamento Iva dei voucher

di EVOLUTION

PATRIMONIO E TRUST

La determinazione della base imponibile dell'imposta di successione

di Sergio Pellegrino

In un [precedente contributo](#) abbiamo esaminato le situazioni in cui **deve essere corrisposta l'imposta di successione**.

Soffermiamoci oggi sulle regole da seguire per determinarne la **base imponibile**.

Questa è data dalla **differenza**, alla data di apertura della successione, **fra il valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, e quello delle passività ereditarie deducibili e degli oneri**.

Nell'**attivo ereditario** devono essere considerati **tutti i beni e diritti trasferiti**, anche se situati all'estero, con l'inclusione nel computo di:

- **denaro, gioielli e mobili** per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, a meno che da inventario analitico non risulti l'esistenza di un importo diverso;
- **titoli di qualsiasi specie** il cui reddito sia stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal *de cuius*;
- **beni immobili e titoli al portatore di qualsiasi specie** posseduti dal *de cuius* o depositati presso altri a suo nome;
- **partecipazioni societarie** di qualsiasi tipologia.

Sono invece **esclusi dall'attivo ereditario**:

- le **indennità di fine rapporto** in caso di morte del prestatore di lavoro e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di **assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate** dal defunto;
- i **crediti contestati giudizialmente** alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non si è riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- i **crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale**, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell'amministrazione debitrice;
- i **crediti ceduti allo Stato** entro la data di presentazione della dichiarazione di

successione;

- i **beni culturali**, se sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
- i **titoli del debito pubblico**;
- gli **altri titoli di Stato**, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge;
- i **veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico**.

Nella determinazione del valore dei beni compresi nell'attivo ereditario si deve fare riferimento al **valore in comune commercio**, ossia al valore di mercato, **alla data di apertura della successione**, tenendo però conto delle **regole speciali** che si rendono applicabili **immobili e partecipazioni societarie**.

Per gli **immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, esclusi i terreni a destinazione edificatoria**, tenendo conto del fatto che se il valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione non è inferiore a quello catastale l'Ufficio non può procedere alla rettifica, il valore rilevante ai fini della determinazione della base imponibile è dato dall'**applicazione alla rendita catastale dei diversi moltiplicatori previsti**:

- **abitazione prima casa: 115,5;**
- **fabbricati categorie catastali A e C (esclusi A/10 e C/1): 126;**
- **fabbricati categoria catastale B: 176,4;**
- **fabbricati categorie catastali A/10 e D: 63;**
- **fabbricati categorie catastali C/1 e E: 42,84;**
- **terreni: 112,5.**

Per quanto concerne, invece, le **azioni e i titoli o quote di partecipazione** al capitale di enti diversi dalle società, **non quotati** in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le **quote di società non azionarie**, la base imponibile ai fini dell'imposta di successione è rappresentata dal **valore del patrimonio netto contabile**, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti.

Il legislatore ha però previsto, con l'obiettivo di favorire il **passaggio generazionale** delle aziende di famiglia, **l'esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni che si realizzino a favore del coniuge e/o dei discendenti** e che rispecchino determinati requisiti: si tratta del regime agevolativo disciplinato dal [comma 4-ter dell'articolo 3 del TUS](#).

Nel caso, invece, di **titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto**, va fatto riferimento ai **valori desumibili dal mercato**, mentre per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento si prende in considerazione il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.

Per quanto riguarda, infine, l'individuazione delle **passività deducibili**, queste sono

rappresentate dalle seguenti voci:

- **debiti del defunto** esistenti alla data di apertura della successione, a condizione che risultino da atto scritto di data certa anteriore o dal provvedimento giurisdizionale definitivo;
- **spese mediche e chirurgiche** relative al *de cuius* negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, purché regolarmente quietanzate;
- **spese funerarie.**

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Detrazione collegata al ricevimento della fattura elettronica

di Sandro Cerato

Per le operazioni effettuate a partire dal prossimo **1° gennaio 2019**, in assenza di fattura elettronica, la **detrazione dell'imposta** collegata alla fattura ricevuta in forma cartacea, deve considerarsi a tutti gli effetti indebita.

È uno dei tanti aspetti emersi nel corso dell'incontro tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle entrate in tema di **fattura elettronica**, a poco più di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo.

In merito alla **detrazione**, è bene ricordare che l'[articolo 14 D.L. 119/2018](#) ha modificato l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), stabilendo che il diritto in questione **può essere esercitato in relazione ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

In merito a tale novità è opportuno ricordare che lo stesso [articolo 14 D.L. 119/2018](#) dispone che la regola descritta non è applicabile per i documenti di acquisto relativi ad operazioni **effettuate nell'anno precedente**, con la conseguenza che per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre, e per i quali la fattura è ricevuta a gennaio (sia pure entro il 15), la detrazione può essere esercitata a partire da gennaio.

Nel corso dell'incontro l'Agenzia delle entrate ha confermato che il **ricevimento di una fattura cartacea** (in luogo di quella elettronica obbligatoria) non consente il diritto alla detrazione (che si qualificherebbe come indebita), a meno che la **fattura elettronica non pervenga all'acquirente/committente entro il giorno 15** del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nel qual caso la detrazione diverrebbe legittima e correttamente esercitata.

Interessanti sono stati i chiarimenti forniti in relazione al tema delle **autofatture**, e più in generale alle operazioni soggette ad **inversione contabile**. In primo luogo, l'Agenzia estende l'obbligo di autofattura elettronica, prevista normativamente solo per quelle relative alla **regolarizzazione del mancato ricevimento del documento dal fornitore** ([articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#)), anche a quelle emesse in caso di **omaggi di beni** al fine di evitare la rivalsa dell'Iva nei confronti del soggetto che riceve l'omaggio.

Si ritiene, quindi, che l'obbligo di **emissione di autofattura elettronica** riguardi anche le altre ipotesi previste dalla normativa Iva o dalla prassi, quali le operazioni di **estrazione dei beni dai depositi Iva** o la **regolarizzazione dello splafonamento da parte dell'esportatore abituale**.

A differenti conclusioni si perviene invece:

- per le **inversioni contabili** richieste dall'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), ossia per le **operazioni poste in essere da soggetti non residenti e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia**, per i quali l'acquirente o committente nazionale soggetto Iva è soggetto al cd. **“esterometro”**, trattandosi di operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia;
- per l'integrazione delle fatture per **acquisti intracomunitari di beni**.

Per quanto riguarda invece le altre operazioni previste nell'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#), e soggette ad **inversione contabile con il sistema dell'integrazione** (si pensi alle prestazioni relative ad edifici, o a quelle rese dal subappaltatore nel settore edile), l'Agenzia conferma le modalità già descritte con la [circolare 13/E/2018](#), ossia la **possibilità di eseguire l'integrazione con applicazione dell'Iva in un documento esterno da allegare al file Xml ricevuto dalla controparte**.

In tale contesto l'Agenzia precisa che il documento in questione (ossia quello formato per **integrare** la fattura Xml), **può essere considerato alla stregua di un'autofattura** poiché contiene i dati tipici di una fattura, ed in particolare il numero di partita Iva del soggetto che esegue l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente.

Per tale motivo, **anche questa “autofattura” può essere inviata al Sdi** ed archiviata automaticamente laddove il soggetto fruisca del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E
L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Definizione agevolata Asd e Ssd: pubblicato il provvedimento

di Lucia Recchioni

Con il [provvedimento prot. n. 301338/2018](#) pubblicato nella giornata di ieri, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni con riferimento alla speciale **procedura** prevista per la **definizione degli atti del procedimento di accertamento** riferiti alle **società e alle associazioni sportive dilettantistiche** in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni e **iscritte nel Registro Coni**.

La **definizione agevolata** riservata alle **Asd e Ssd** prevede le seguenti differenze rispetto alla misura prevista per tutti gli altri contribuenti:

- mentre per la generalità dei contribuenti è previsto, ai fini della definizione agevolata, il pagamento delle sole imposte (senza sanzioni e interessi), alle Asd e Ssd è richiesto il pagamento soltanto della **metà** delle **maggiori Ires e Irap**, mentre **l'Iva è dovuta per intero**. Con riferimento alle **sanzioni** e agli **interessi**, invece, se la procedura ordinaria li esclude totalmente, in questo caso è richiesto il pagamento del **5% delle sanzioni** e del **5% degli interessi** dovuti e con esclusione di eventuali accessori, quali, ad esempio, le spese di notifica;
- mentre per la generalità dei contribuenti non sono previsti importi massimi entro i quali è ammessa la definizione agevolata, le **società e associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi della definizione agevolata** se l'ammontare di ciascuna delle maggiori **Ires o Irap**, indicate nell'atto da definire, sia **superiore ad euro 30.000** per ciascun periodo di imposta. La maggiore Iva non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società o l'associazione sportiva dilettantistica **superi** il richiamato **limite** può comunque avvalersi della **definizione agevolata** degli atti di accertamento **prevista per tutte le altre società**.

Sebbene la norma si limiti a richiedere l'iscrizione nel Registro Coni per poter beneficiare della procedura in esame, con il **provvedimento** è ulteriormente precisato che, al fine di poter versare soltanto la metà delle imposte, le società e associazioni sportive dilettantistiche devono risultare iscritte nel Registro Coni **nel periodo d'imposta oggetto di definizione**.

Come anche previsto con il [provvedimento prot. n. 298724/2018 del 09.11.2018](#), per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento la società o l'associazione sportiva dilettantistica può utilizzare i **dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24** ricevuto unitamente all'**atto da definire**, riducendo gli importi dei tributi da versare del 50% (eccezione fatta per l'Iva) e utilizzando i relativi **codici tributo**, il **codice atto**, il **codice**

ufficio e l'anno di riferimento.

L'importo da versare pari al 5% delle sanzioni è calcolato sul **totale delle sanzioni irrogate per intero**, così come descritte nel provvedimento di irrogazione presente nell'atto da definire. Le sanzioni irrogate sono sia quelle che hanno concorso alla determinazione del **cumulo giuridico** previsto dall'[articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#), indicate nel prospetto A, sia quelle che **non vi hanno concorso**, indicate nel prospetto B dell'avviso di accertamento.

L'importo da versare pari al **5% degli interessi**, infine, è calcolato sull'importo degli interessi relativi a ciascuna imposta, a cui va aggiunto il 5% degli **ulteriori interessi** per ogni giorno successivo sino alla **data di pagamento inclusa**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

La richiesta di parere tecnico al Mise sulle attività di R&S

di Debora Reverberi

L'individuazione del perimetro oggettivo di applicazione del credito d'imposta R&S comporta valutazioni in ordine sia alle attività, sia alle tipologie di investimenti ammissibili.

L'ammissibilità delle attività di R&S alla disciplina del credito d'imposta richiede la riconducibilità di ciascun progetto effettivamente svolto dall'impresa alle seguenti fattispecie:

- 1. ricerca fondamentale,**
- 2. ricerca industriale o applicata,**
- 3. sviluppo sperimentale.**

Si rammenta che tali definizioni, contenute nell'[articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013](#) e nell'[articolo 2, D.M. 27/05/2015](#), sono mutuate dalla **Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01**, recante la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e a loro volta derivano dai **criteri di classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. “Manuale di Frascati”**, concernente le “*Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*”.

Gli accertamenti di natura tecnica in materia di attività di R&S agevolabili involgono la competenza esclusiva del Ministero dello sviluppo economico, restando di competenza dell'Agenzia delle entrate i controlli di natura tributaria, quali l'individuazione degli investimenti ammissibili connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#) e dell'[articolo 4, D.M. 27/05/2015](#), la verifica dell'effettività delle spese sostenute e delle cause di decadenza e revoca del beneficio.

Ai fini della concreta individuazione delle attività da considerare ammissibili al credito d'imposta R&S **la circolare AdE 5/E/2016 prevedeva esclusivamente la facoltà di presentazione di un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate**, ai sensi dell'[articolo 11 L. 212/2000](#).

In base a tale disposizione l'Amministrazione finanziaria **acquisiva autonomamente le eventuali valutazioni di natura tecnica in merito a ciascun interpello dal Mise, che le dava riscontro tramite nota**.

La successiva [circolare AdE 13/E/2017](#) **ha introdotto per il contribuente**, ad integrazione dell'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, **la facoltà di acquisizione autonoma di un parere tecnico del Mise**.

In caso di condizioni di obiettiva incertezza riguardanti la corretta interpretazione della disciplina del credito d'imposta R&S relativamente a fattispecie concrete e personali, i contribuenti interessati possono dunque presentare:

- **un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, per ottenere una risposta relativa alla specifica applicazione delle disposizioni tributarie;**
- **la richiesta di parere tecnico al Mise, per ottenere una risposta relativa alla riconducibilità delle attività, per le quali si intende fruire del beneficio, tra quelle eleggibili al credito di imposta.**

La richiesta di parere tecnico del Mise, riguardando esclusivamente la classificazione dei progetti effettivamente svolti fra la ricerca e sviluppo agevolabile *ex lege* e non inerendo l'ammissibilità delle spese sostenute, **non richiede la presentazione di una contestuale istanza di interpello all'Agenzia delle entrate e deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata** della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico: dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

I **presupposti** per la presentazione della **richiesta di parere tecnico** consistono:

- nella presenza di un dubbio oggettivo attinente una **fattispecie concreta e personale**;
- nell'esistenza di **un'obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie** come ricerca teorica, industriale o applicata e sviluppo sperimentale;
- nell'esistenza di un **elemento di peculiarità o di complessità** distintivo rispetto a situazioni ricorrenti.

L'assenza di tali presupposti si traduce in un **vizio dell'istanza di parere tecnico tale da determinarne l'inammissibilità**.

Il **contenuto minimo** dell'istanza di parere tecnico prevede tutti i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale;
- **la descrizione della fattispecie concreta e personale circostanziata e specifica**, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato;
- l'indicazione delle disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- **l'enunciazione chiara e univoca della soluzione prospettata dal contribuente**;
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o del suo eventuale domiciliatario a cui deve essere comunicata la risposta.

Il **contribuente**, una volta ricevuto il parere tecnico dal Mise, **dovrà limitarsi a conservarlo** per esibirlo in sede di un eventuale **controllo**.

L'istanza di parere tecnico in ogni caso **non può essere considerata uno strumento di**

accertamento preventivo.

The graphic features a blue header bar with white text. Below it is a white area with a blue border. The text inside reads: "Seminario di specializzazione" at the top, "LE START UP INNOVATIVE" in large blue letters in the center, and "Scopri le sedi in programmazione >" at the bottom. The background has abstract blue and white geometric shapes.

IVA

Trattamento Iva dei voucher

di **EVOLUTION**



Dopo anni di incertezza sul trattamento Iva dei voucher, grazie soprattutto al legislatore comunitario, che ha integrato la Direttiva comunitaria 2006/112/CE, con l'introduzione del nuovo Capo V, Titolo III, ad opera della Direttiva UE 2016/1065 “Direttiva sui voucher”, è stato regolamentato il trattamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni derivanti dalla cessione e dall'utilizzo di buoni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo fornisce un'analisi del trattamento Iva dei voucher.

In Italia la **trasposizione** delle disposizioni comunitarie ha preso piede con la **L. 163/2017**, con cui il Governo è stato delegato ad adottare **decreti legislativi** per dare attuazione ad alcune direttive, tra cui la **2016/1065**.

A seguito dell'avvento delle **nuove regole** Iva sul trattamento dei *voucher*, ai fini dell'imposta rilevano **tre definizioni** di buono:

- il **buono-corrispettivo** (definizione generale);
- il **buono-corrispettivo monouso**;
- il **buono-corrispettivo multiuso**.

Per **buono-corrispettivo** si intende uno strumento che, in generale:

- contiene l'**obbligo** di essere **accettato** come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che
- **indica** sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i **beni** o i **servizi** da cedere o prestare o le **identità** dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le **condizioni generali di utilizzo a esso relative**.

Tale definizione **rispecchia** quanto stabilito dalla **Direttiva UE 2016/1065**, secondo cui il buono è *“uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative”*.

Un **buono-corrispettivo** deve intendersi **monouso** se al momento della sua emissione è **nota la disciplina applicabile ai fini Iva** alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto.

In particolare, per considerare “monouso” il buono occorre **conoscere**:

- l'Iva virtualmente **dovuta** e
- il **luogo di effettuazione dell'operazione** (cessione o prestazione) a cui lo stesso da diritto.

Peraltro, costituisce **effettuazione** della cessione o prestazione, a cui il buono-corrispettivo da diritto, **ogni trasferimento** del buono-corrispettivo monouso stesso, **precedente** all'operazione (cessione dei beni o prestazione di servizi).

Pertanto, essendo rilevante ai fini Iva l'**emissione** del buono e **ogni suo successivo trasferimento**, la **cessione del bene** o la **prestazione di servizi** a cui lo stesso da diritto **non rileva ai fini Iva**: in pratica la **spendita del buono è irrilevante ai fini del tributo**.

Invece, la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se **effettuata da un soggetto diverso da quello che lo ha emesso**, è **rilevante** ai fini Iva e si considera **nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo**.

Parimenti la **Direttiva** definisce come buono monouso lo strumento in relazione al quale il **luogo** della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui si riferisce e l'**Iva dovuta** sui beni o servizi sono **noti al momento dell'emissione**. Sicché, atteso che in questa tipologia di buono è noto il luogo in cui rileva la cessione o la prestazione, nonché l'Iva dovuta, **già al momento dell'emissione**, e quindi le **informazioni minime necessarie** per la tassazione del buono (luogo e imposta) sono disponibili fin da subito, è possibile **determinare con certezza il trattamento da riservare ai fini Iva** alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi.

Ne deriva che la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, può essere **tassata al momento della sua emissione**. E **ogni trasferimento del buono monouso** – che abbia luogo precedentemente al suo utilizzo finale – deve essere considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora, quindi **rilevante** ai fini dell'Iva.

Infine, un **buono-corrispettivo** è **multiuso** se al momento della sua emissione **non è nota** la

disciplina applicabile ai fini Iva alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da diritto.

Pertanto, **non rilevano** eventuali **trasferimenti** del buono-corrispettivo multiuso **precedenti** alla **spendita finale** come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera **effettuata** al verificarsi degli eventi di cui all'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#), assumendo come **pagamento** **l'accettazione** del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

La base imponibile è costituita:

- dal **corrispettivo** dovuto per il buono-corrispettivo o, in **assenza di informazioni** su detto corrispettivo,
- dal **valore monetario del buono-corrispettivo multiuso** al netto dell'Iva relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo **parzialmente**, la base imponibile è pari alla **corrispondente** parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo.

In ogni caso, i **servizi di distribuzione, intermediazione** e servizi simili relativi ai trasferimenti del buono multiuso **rilevano in via autonoma** ai fini Iva.

La **base imponibile** di tali servizi, qualora **non** sia stabilito uno **specifico corrispettivo**, è costituita dalla **differenza** tra il **valore monetario** del buono-corrispettivo e l'**importo dovuto** per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

La **ratio sottostante** è che la **distribuzione** di un buono multiuso rappresenta di per sé la **fornitura di un servizio imponibile** che è **indipendente** dalla cessione o dalla prestazione (che avranno luogo al momento della spendita del buono) e al quale deve essere riconosciuta una **propria autonomia** ai fini Iva.

La **Direttiva** fornisce una definizione in negativo di buono multiuso, stabilendo che “*è tale il buono diverso da un buono monouso*”. Ecco che allora rientrano in questa categoria i buoni con riferimento ai quali **non sono noti**, al momento dell'emissione:

- **né il luogo** della cessione dei beni o della prestazione di servizi;
- **né l'Iva (aliquota)** dovuta su tali beni o servizi.

Pertanto, non potendo stabilire con certezza il trattamento Iva applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, tali operazioni non possono essere tassate al momento dell'emissione del buono, ma **solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi**

prestati.

Per quanto riguarda la **circolazione** del buono multiuso la Direttiva 2006/112/CE, all'**articolo 30-ter**, prevede che *“la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un **buono multiuso** accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette a Iva ai sensi dell'articolo 27, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'Iva”*.

Qualora, poi, il **trasferimento** di un buono multiuso sia effettuato da un **soggetto passivo diverso** da quello che **esegue l'operazione** soggetta a Iva, le **prestazioni di servizi** che possono essere autonomamente individuate, quali i **servizi di distribuzione** o di **promozione**, restano **soggette a Iva**.



The advertisement features the Euroconference logo with the word 'EVOLUTION' above it. The background is a blurred image of a person's hand interacting with a laptop keyboard, overlaid with a network of lines and dots. A dark grey bar at the bottom contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Design by Valerio della Volta / Freepik